

STATUTO ASSOCIATIVO



Articolo 1 - L'Associazione "**Centro mondialità sviluppo reciproco**" è un Organismo Non Governativo di Cooperazione Internazionale ed una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. L'Associazione ha sede in Livorno, ma potrà costituire gruppi operativi e sedi amministrative ovunque lo riterrà opportuno.

Articolo 2 - Fini dell'associazione - L'Associazione intende perseguire con metodo e continuità una concreta ed efficace azione a favore di un realistico impegno verso la costruzione di una umanità unita e solidale, contro la povertà nel mondo e le cause prioritarie che la determinano, nel ricercare ed assicurare condizioni sociali, culturali, politiche, ambientali ed economiche di piena realizzazione, nella giustizia e nello spirito dell'Evangelo, dell'umanità, di tutti gli uomini e di tutte le donne, dei popoli e del creato.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha finalità partitiche e non persegue scopi di lucro.

Articolo 3 - Mezzi Associativi - L'Associazione realizza i fini associativi attraverso:

- la promozione del volontariato internazionale quale strumento per l'instaurazione di un reale partenariato con i popoli e le comunità dei Paesi Emergenti;
- la realizzazione, nei Paesi Emergenti, di attività di cooperazione allo sviluppo finalizzata al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, equità e rispetto dei diritti umani;
- l'attività di Educazione allo Sviluppo, alla Mondialità, all'Interculturalità ed alla Pace realizzate principalmente attraverso la valorizzazione delle culture dei popoli dei Paesi Emergenti e l'informazione sulle dinamiche dei rapporti internazionali ed, in particolare, di quelli tra il Nord ed il Sud del Mondo;
- l'attenzione al fenomeno migratorio e l'eventuale realizzazione di attività e/o iniziative che coinvolgano le comunità straniere presenti sul territorio.

Per la realizzazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'Associazione può impiegare i mezzi ritenuti più idonei, nel rispetto dello spirito del presente Statuto e delle leggi vigenti in materia. In particolare, l'Associazione può:

- formare ed inviare volontari e cooperanti internazionali che, nell'ambito di progetti individuati e condotti in collaborazione con partner locali, prestino il loro servizio finalizzato al soddisfacimento dei bisogni individuati dai progetti stessi;
- identificare e realizzare progetti di sviluppo nei Paesi Emergenti, con il coinvolgimento attivo dei partner locali, delle popolazioni coinvolte e della società civile tutta;
- attivare e gestire centri di documentazione;
- attivare e gestire attività connesse di vendita di artigianato etnico e prodotti del commercio equo e solidale;
- realizzare attività informative destinate all'opinione pubblica ed in particolar modo ai quei settori (insegnanti, educatori, animatori) che, all'interno di essa, svolgono un ruolo pedagogico;
- svolgere attività editoriale e di stampa di qualsivoglia strumento periodico e non;
- realizzare viaggi di turismo responsabile attraverso i quali promuovere la conoscenza dei popoli nel pieno rispetto della loro cultura e del loro ambiente;
- svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente Statuto;

X ASSOCIAZIONE
CENTRO MONDIALITÀ SVILUPPO RECIPROCO
C.F. 01073610492

- collaborare, riunendosi anche in consorzio, con altre Associazioni, Organismi Non Governativi, ONLUS, nonché con gruppi informali del volontariato, Organismi Internazionali, Enti Pubblici, Enti Locali, Università, scuole, imprese, Organismi Ecclesiali, Diocesi, Istituti Missionari, singoli privati;
- compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e/o immobiliari, nel rispetto dello spirito del presente Statuto.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, fatta eccezione di quelle direttamente connesse.

Articolo 4 – Rapporto Associativo - Il rapporto associativo è regolato nei modi e nelle forme stabilite dal presente Statuto. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il rapporto associativo si sostanzia nelle seguenti figure:

Soci Effettivi: Sono le persone fisiche o giuridiche (pubbliche o private) che ne facciano richiesta scritta, dichiarando espressamente di accettare le disposizioni del presente Statuto. E' loro diritto/dovere:

- partecipare alla vita dell'Associazione;
- partecipare, con diritto di voto qualora abbiano raggiunto la maggiore età, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione;
- poter assumere ruoli e compiti istituzionali allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali;
- versare con regolarità la quota sociale.

L'accettazione dei soci effettivi avviene con delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti dello stesso e ratificata nel corso dell'Assemblea Ordinaria, con maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti.

La cessazione della qualifica di socio effettivo avviene per:

- mancato pagamento per due anni consecutivi della quota sociale;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due Assemblee Ordinarie consecutivamente;
- esplicita richiesta di dismissione da parte del socio stesso;
- gravi e comprovati motivi valutati a suo insindacabile giudizio da parte del Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti dello stesso e ratificata nel corso dell'Assemblea Ordinaria, con maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti.

Soci Emeriti: Sono le persone fisiche o giuridiche (pubbliche o private) che abbiano concorso alla fondazione dell'Associazione e/o che, nel corso degli anni, si siano distinte per il particolare appoggio finanziario e/o di competenza umana/professionale dato alla vita associativa nelle sue varie articolazioni.

La nomina a socio emerito avviene su delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti dello stesso, accettata dal socio emerito stesso e ratificata nel corso dell'Assemblea Ordinaria, con maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti.

Partecipano, con diritto di voto, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

La cessazione della qualifica di socio emerito avviene per:

- Esplicita richiesta di dismissione da parte del socio stesso;
- gravi e comprovati motivi valutati a suo insindacabile giudizio da parte del Consiglio Direttivo con delibera presa dai 2/3 dei componenti dello stesso e ratificata nel corso dell'Assemblea Ordinaria, con maggioranza dei 2/3 dei votanti

In caso di morte di un socio nessun diritto spetta ai suoi eredi.

* ASSOCIAZIONE
CENTRO FIANZIARIO
RECUPERO

C.F. 01078510482

Articolo 5 - Organi dell'Associazione - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Presidente Onorario
- il Collegio dei Revisori

Salvo diversa disposizione, conforme a quanto stabilito dall'Articolo 10, comma 6, lettera c) del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci, le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

Articolo 6 – Assemblea - All'Assemblea possono partecipare i soci effettivi e quelli emeriti. Qualora sia socio una persona giuridica sarà rappresentata dal Legale Rappresentante o da suo delegato preventivamente indicato.

L'Assemblea delibera su tutte le questioni di straordinaria e di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelle demandate al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria:

- delibera in conformità con il presente Statuto su qualunque oggetto le sia sottoposto;
- si riunisce entro il 30 marzo di ciascun anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qual volta venga convocata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da 1/10 dei soci;
- approva la Relazione delle Attività e la Programmazione Annuale dell'Associazione che viene definita ed attuata dal Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo e nomina il Collegio dei Revisori;
- delibera tutti i provvedimenti non riservati espressamente all'Assemblea Straordinaria;
- ratifica l'ammissione dei nuovi soci e la dismissione dei soci effettivi ed emeriti;
- ratifica le cooptazioni dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Collegio dei Revisori o da 1/5 dei soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- le modifiche allo Statuto;
- l'unione o la fusione dell'Associazione;
- lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

Ogni socio effettivo o emerito ha diritto ad un voto.

Ogni socio effettivo o emerito può ricevere, al massimo, due deleghe.

In prima convocazione i deliberati sono validi con la presenza di almeno i 2/3 degli associati aventi diritto di voto e con almeno il voto favorevole del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione i deliberati sono validi con il voto favorevole del 50% più uno dei presenti qualunque sia il loro numero.

In sede straordinaria i deliberati sono validi con la presenza, in prima convocazione, di almeno i 2/3 degli associati aventi diritto di voto ed, in seconda convocazione, con la presenza almeno del 50% più uno degli associati aventi diritto di voto e comunque con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e di quella Straordinaria è comunicata ai soci aventi diritto di voto almeno otto giorni prima della data di svolgimento della stessa.

Articolo 7 - Consiglio Direttivo - è composto da almeno 5 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci.

[Handwritten signature and stamp]
X ASSOCIAZIONE
CENTRO TONIA ANITA BRIWAPU
RECUPERO

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- Il Consiglio Direttivo è responsabile delle tenuta a norma di legge del libro soci, del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo, nonché delle scritture contabili ed obblighi formali ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei membri.

In caso di cessazione, per qualsiasi ragione, di un suo membro il Consiglio Direttivo provvede, per cooptazione, alla sua sostituzione. I membri cooptati, che devono –comunque- costituire la minoranza del Consiglio Direttivo, e ratificati dall'Assemblea successiva durano in carica fino al termine del triennio per il quale il Consiglio Direttivo stesso risulta in carica.

Articolo 9 - Il Presidente onorario - Il Presidente onorario è eletto dall'Assemblea fra i soci che meglio rappresentano la continuità e la specificità delle finalità e degli indirizzi culturali dell'Associazione. Il Presidente onorario presiede l'Assemblea dei soci. In sua assenza, l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente.

* A3300 Pump
 General Non-Delivered
 Receipt
 C.F. 10161048

Consiglio Direttivo, della gestione dell'Organismo e dell'attuazione della Programmazione Annuale. Partecipa ai Consigli Direttivi senza diritto di voto.

Articolo 11 - Il Tesoriere - E' nominato, anche al di fuori dei propri membri, dal Consiglio Direttivo che può revocarlo in ogni momento. Qualora non ne faccia parte, partecipa ai Consigli Direttivi senza diritto di voto

Articolo 12 - L'Assistente Ecclesiale - E' nominato dal Vescovo della Diocesi di Livorno e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Articolo 13 - Collegio dei Revisori dei Conti - E' composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci aventi diritto di voto. Vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Dura in carica tre anni. Nomina al suo interno il Presidente che presenta annualmente all'Assemblea la relazione al bilancio consuntivo.

Articolo 14 - Il patrimonio sociale - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da beni mobili ed immobili, dai contributi ordinari e straordinari o da qualsiasi altra oblazione, erogazione e sussidio o contributo pubblico o privato che dovesse pervenirle. Non è consentita alcuna distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15 - Esercizio sociale - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 16 - Liquidazione e scioglimento - Nel caso di messa in liquidazione e scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 222, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 - Norme di rinvio - Per quanto non previsto nel presente Statuto saranno applicate le disposizioni di legge in vigore.

x Assistenza
Centro ricerca Autismo
RECUPERO
C.F.: 01078610498

